

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2005414** Data: **28.03.2014**

Oggetto: **“spesometro” anno 2013**

“SPESOMETRO” ANNO 2013

Gentile Associato,

come noto, l’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, tramite il c.d. Modello di comunicazione polivalente.

Per le sole operazioni per le quali **non è previsto l’obbligo di emissione della fattura**, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell’IVA.


Ricordiamo che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (esempio scontrino o ricevuta fiscale) determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Tuttavia per le operazioni relative al 2012 e 2013 ai commercianti al minuto e alle agenzie viaggi è consentita la comunicazione delle operazioni attive fatturate di importo pari o superiore ai 3.600 euro.

Quindi anche per il 2013 il commerciante o l’agenzia viaggi, comunicherà le operazioni fatturate se di importo pari o superiore ai 3.600 euro, mentre dal 2014 sarà soggetto all’obbligo di comunicare tutte le operazioni fatturate anche se di importo inferiore, alla pari degli altri contribuenti.

Si precisa che le istruzioni al modello includono tra le operazioni da comunicare, come per le annualità precedenti, anche i seguenti corrispettivi:

- corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;
- fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.”

Si riepilogano, in sintesi, i principali aspetti di maggior interesse:



La periodicità di liquidazione iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello. Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare **Fisco prot. 2014113 del 31.10.2013**.

Si forniscono di seguito le risposte alle domande più frequenti (**Faq**) fornite dall'Agenzia delle Entrate:

➤ **Operazioni con soggetti residenti in Paesi black list**

Quadro BL

- Quanto già comunicato, relativamente alle operazioni con controparte black list, nel quadro BL non deve essere ripetuto nel quadro SE
- Infatti, le operazioni con controparte black list, che siano già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale (quadro BL del modello polivalente), restano escluse dalla comunicazione annuale relativa alle operazioni rilevanti iva (quadro SE dello stesso modello). Le operazioni con black list di importo uguale o inferiore a euro 500,00 non comunicate ai sensi dell'art. 1, c.1 del D.L. 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente

➤ **Operazioni con soggetti non residenti**

Quadro BL

- la casella "operazioni con soggetti non residenti" è da barrare in presenza di operazioni attive e la casella "acquisti di servizi da non residenti" deve essere barrata in presenza di operazioni passive
- si tratta dell'opzione per la esposizione in forma aggregata delle operazioni con soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro FN) e degli acquisti da soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro SE)

Quadro SE

- in generale, nel quadro SE sono riportate tutte le operazioni passive effettuate con soggetti non residenti, sia comunitari sia extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat
- gli acquisti di beni da soggetti non residenti ex art. 7-bis D.P.R. 633/72 sono inclusi nel quadro SE
- l'eventuale ripetizione in 3 quadri (FE, FR ed SE) della stessa operazione passiva ricevuta da soggetto estero, non dovrebbe verificarsi, considerato che:
 - in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera (come, ad esempio, un acquisto tramite internet, a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure una indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) è comunicata la sola autofattura nel quadro FR
 - in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE

➤ **Casella "autofattura"**

Quadro FE

- la casella deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/72, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Sono inserite, pertanto, le seguenti operazioni documentate da autofatture:
 - acquisti da fornitori extra-UE;
 - acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi Intrastat
- nel caso degli acquisti da fornitori extra-UE, nella casella autofattura non sono indicate le importazioni (poiché in tal caso, ai fini iva, la prova dell'acquisto è rappresentata dalla bolletta doganale)

Quadro FR

- il flag “autofattura” del quadro FR riguardante gli acquisti da non residenti è barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente (ad esempio, un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche); ma anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.
- possono essere utilmente riportate attraverso l'utilizzo del flag “autofattura” con l'indicazione della diversa partita iva della controparte, le ipotesi di:
 - acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/72, dall'emissione della fattura;
 - acquisto per il quale in cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta

➤ Reverse charge

Quadro FR

- la casella “op. in reverse charge” deve essere barrata anche nel caso di cessione di cellulari o microprocessori, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lettera c) D.P.R. 26/10/1972, n. 633
- sono invece escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 29/09/1973, n. 605, e, quindi, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.

➤ Operazioni attive

Quadro FN

- nel quadro FN sono indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat
- sono ivi incluse anche le operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE sia extra-UE)

➤ Operazioni prive di corrispettivo

Compilazione del modello

- costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 633/72, nonché la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa
- le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa, da parte dell'impresa cedente sono da comunicare con l'indicazione della partita iva del cedente
- la fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'iva è riportata indicando come imponibile il valore minimo di euro 1

➤ Fatture emesse per facoltà

Importi superiori a € 3.600,00

- gli operatori iva che svolgono attività di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/72, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, anche per l'anno 2013, devono obbligatoriamente effettuare la comunicazione per le fatture emesse per facoltà se di importo pari o superiore a euro 3.600,00 lordi
- resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Operazioni UE

Le operazioni effettuate o ricevute in ambito Ue **non** sono soggette all'obbligo di comunicazione se già oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

Operazioni extra UE

Le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue **non** sono soggette all'obbligo di comunicazione se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni).

Le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA per carenza del requisito territoriale (artt. da 7-ter a 7-sexies DPR 633/72) sembrano soggette all'obbligo di comunicazione laddove soggette all'obbligo di fatturazione ai sensi del nuovo art. 21, c. 6-bis DPR 633/72.

Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA

Si ribadisce che il termine per l'invio della comunicazione è diversificato fra chi liquida l'IVA con cadenza mensile, rispetto a tutti gli altri soggetti, questi ultimi possono godere di un maggior termine di 10 giorni.

Scadenza a regime

A regime l'invio deve essere effettuato:

- a)** entro il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, se il soggetto liquida l'IVA con cadenza mensile;
- b)** entro il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli altri soggetti obbligati (per la comunicazione relativa **all'anno 2013**, la scadenza è **prorogata al 22/04/2014** in quanto il 20 e 21/04 sono giorni festivi).

Le istruzioni al modello precisano che la periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli